



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|--|--|
| Dott. Giuseppe Marziale..... | Presidente |
| Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| Dott.ssa Claudia Rossi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| Prof. Avv. Diego Corapi | Membro supplente designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] |
| Prof. Daniela Primicerio..... | Membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori Utenti (CNCU) |

nella seduta del 08/05/2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso del 10 ottobre 2011 il ricorrente esponeva di aver stipulato nel giugno 2006 con la banca resistente un mutuo ipotecario che prevedeva un tasso variabile e, a partire del settimo mese di ammortamento, un tasso minimo garantito del 4,095% nominale annuo. A fronte delle richieste del cliente, l'intermediario il 9 settembre 2008 acconsentiva a ridurre dal 2% al 1,50% lo *spread* applicato al tasso d'interesse rispetto all'Euribor scadenza sei mesi, ferme restando tutte le altre pattuizioni contenute nel contratto di mutuo. Alla fine del 2008 il ricorrente, sostenendo che il costo del denaro aveva subito una diminuzione molto significativa, chiedeva chiarimenti all'intermediario sulla possibile conseguente variazione del tasso d'interesse del proprio mutuo.

Il 22 settembre 2009 l'intermediario, in risposta ai reclami del ricorrente, gli accreditava un rimborso forfetario di € 2.731,73, calcolando le rate del periodo marzo-settembre 2009 senza tener conto del tasso minimo garantito.



Tanto premesso, il ricorrente, pur riconoscendo la propria “forte responsabilità nell’aver accettato e sottoscritto un contratto simile”, ha rilevato che il mutuo è fortemente squilibrato da una parte e ha chiesto che l’ABF determini:

1) che vengano ricalcolate tutte le rate a partire dal settimo mese di ammortamento del mutuo e fino alla scadenza dell’ultima rata, eliminando la clausola che prevede il tasso minimo garantito del 4,095% nominale annuo;

2) che si continui ad applicare all’importo delle rate da pagare uno *spread* dell’1,50% invece che del 2% rispetto all’Euribor scadenza sei mesi.

Il ricorrente ha aggiunto, infine, che l’intermediario, con comportamento contrario ai canoni di lealtà e correttezza, ha rifiutato per due volte di concedergli un ulteriore finanziamento di € 70.000.

L’intermediario ha replicato nelle sue controdeduzioni del 17 novembre 2011 che la clausola relativa alla “variabilità” del tasso del mutuo ipotecario è stata accettata liberamente dal ricorrente e che, comunque, la banca per assecondare, per quanto possibile, le istanze del cliente, ha già ridotto di 0,50% lo *spread* del tasso contrattuale rispetto all’Euribor scadenza sei mesi e, successivamente, sempre per venire incontro alle istanze del cliente, cui evidentemente non era chiaro il funzionamento del tasso minimo, ha rimborsato al cliente in via forfetaria e senza che ciò costituisse impegno per le rate ancora a scadere, la differenza per il periodo dal marzo fino all’agosto 2009 tra il tasso contrattuale e quello che si sarebbe applicato in assenza di pattuizione.

In relazione, poi, alla richiesta di revisione totale delle condizioni contrattuali, l’intermediario ha eccepito che la domanda del ricorrente equivale ad una pretesa di modifica coattiva, mentre da parte della Banca, già con lettera del 20 gennaio 2012, si è al contrario sempre manifestata la disponibilità a valutare le istanze del ricorrente per una ridefinizione delle condizioni contrattuali.

In relazione al mancato accoglimento della richiesta di un nuovo finanziamento, l’intermediario ha rilevato che la valutazione del merito creditizio di un cliente da parte dell’istituto bancario è discrezionale e non può formare oggetto di reclamo dinanzi ad organismi di natura, *lato sensu*, discrezionale. L’intermediario ha chiesto, quindi, il rigetto delle richieste del ricorrente in quanto ingiustificate e pretestuose.

Diritto

Ancorché il ricorrente sia titolare di un'impresa avente ad oggetto il commercio di autovetture, il contratto di mutuo fondiario, oggetto della presente controversia, è stato da lui stipulato "in qualità di consumatore", come si precisa nelle premesse di tale contratto, che del resto fa espressamente salva l'applicazione "delle disposizioni inderogabili" del d.lgs. n. 205 del 2006. Deve pertanto ritenersi che in tale occasione egli abbia agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale da lui esercitata e che siano pertanto a lui applicabili le norme poste a tutela dei consumatori, la cui applicazione è del resto espressamente fatta salva dall'art. 12 del contratto in esame.

Orbene, alla luce di queste disposizioni e segnatamente dell'art. 33 del Codice del Consumo, ritiene il Collegio di non poter condividere l'assunto che la clausola del mutuo *de quo* sulla determinazione del tasso variabile sia vessatoria. Ed infatti come statuito dall'art. 34, comma 2 del predetto, *"la valutazione del carattere vessatorio di una clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e servizi, purché tali elementi sono individuati in modo chiaro e comprensibile"*.

Invero, nel caso in esame, le modalità di calcolo dell'interesse erano pienamente comprensibili dal ricorrente (Dec. n. 668 del 2011); e d'altro canto, il calcolo effettuato dall'intermediario appare conforme al meccanismo contrattuale.

Del pari non accoglibile è da ritenere l'ulteriore censura relativa al rifiuto della richiesta di finanziamento. Il ricorrente invero si limita a dolersi in modo del tutto generico del mancato accoglimento della propria richiesta, senza dedurre alcun elemento idoneo a comprovare la violazione, da parte della resistente, dei doveri di lealtà e correttezza che gli intermediari sono tenuti ad osservare nei rapporti con la clientela.

Il ricorso deve essere quindi respinto.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE